



# COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Sede Municipale: Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

## ORDINANZA

DEL SINDACO

**N. 26-25 del 29 luglio 2025**

***Oggetto:***

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER STATO DI ABBANDONO E DEGRADO DI SEPOLTURE PRIVATE IN TOMBE PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI PIADENA DRIZZONA.

## IL SINDACO

### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, del D.P.R.285/1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria", i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà e che nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni";
- l'art. 27 Reg. Reg. 4/2022 statuisce che i concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, pena la decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale;

DATO ATTO CHE, in base alle verifiche svolte dal personale dei Servizi Cimiteriali dell'Ente è emerso che presso i Cimiteri del Comune di Piadena Drizzona e più precisamente: Cimitero di Piadena; Cimitero di Vho Nuovo e Vho Vecchio; Cimitero di Drizzona parte Nuova e parte Vecchia; Cimitero di San Lorenzo Guazzone; Cimitero di San Paolo Ripa d'Oglio; Cimitero di Castelfranco d'Oglio:

- numerose sepolture sono caratterizzate dalla presenza di erba alta, piante, cespugli e piccole alberature in stato di abbandono, che in numerosi casi costituiscono presupposto per inconvenienti di carattere igienico;

- sono presenti diverse tombe a terra, che risultano in stato di abbandono, degrado, per incuria o per morte degli aventi diritto, incompatibile con la natura del luogo che deve essere mantenuto con la massima cura e ordine, e che necessitano di urgenti interventi di manutenzione, ripristino e sistemazione della sepoltura;

- si presentano evidenti condizioni generali di degrado, abbandono e fatiscenza e condizioni di pericolo ed insidia dovuta alla rovina dei manufatti e delle edicole o parti strutturali e di finitura di questi, tali da determinare, oltre che condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica, una evidente ed ancora più grave situazione di decadenza dal punto di vista igienico sanitario che va affrontata tempestivamente;

- lo stato di abbandono in certi casi è tale, anche da un punto di vista strutturale, da pregiudicare la sicurezza e l'incolumità delle persone e arrecare danno ai manufatti confinanti;

CONSIDERATO CHE lo stato di abbandono e degrado è connesso all'inosservanza del dovere di regolare manutenzione della sepoltura da parte dei soggetti a ciò obbligati e ritenuto opportuno adottare idonei provvedimenti al fine di rimuovere tali situazioni di incuria che potrebbero comportare pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO NECESSARIO rimuovere le situazioni di incuria e degrado adottando un apposito provvedimento atto a garantire l'ordine, il decoro, la sicurezza e la sacralità del luogo;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che così dispone: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]";

DATO ATTO che sussiste il presupposto per l'adozione, da parte del Sindaco, di un'ordinanza contingibile e urgente in virtù di una situazione che non può essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che impone, di conseguenza, strumenti immediati e indilazionabili che si sostanziano anche nell'imposizione di obblighi e limitazioni temporanee a carico dell'utenza;

VISTI:

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

ai concessionari, agli eredi o aventi diritto per qualunque causa di tombe, ossari, loculi, cappelle, sepolture nei cimiteri del Comune di Piadena Drizzona: Cimitero di Piadena; Cimitero di Vho Nuovo e Vho Vecchio; Cimitero di Drizzona parte Nuova e parte Vecchia; Cimitero di San Lorenzo Guazzone; Cimitero di San Paolo Ripa d'Oglio; Cimitero di Castelfranco d'Oglio;

di provvedere:

- alla pulizia di tutte le aree in concessione (tombe, ossari, loculi, cappelle, sepolture) nei cimiteri del Comune di Piadena Drizzona: Cimitero di Piadena; Cimitero di Vho Nuovo e Vho Vecchio; Cimitero di Drizzona parte Nuova e parte Vecchia; Cimitero di San Lorenzo Guazzone; Cimitero di San Paolo Ripa d'Oglio; Cimitero di Castelfranco d'Oglio, provvedendo in particolare a rimuovere quelle situazioni di degrado ed incuria quali la presenza di piante, cespugli e piccole alberature in stato di abbandono, le quali in numerosi casi costituiscono presupposto per inconvenienti di carattere igienico;

- alla manutenzione di tutte le aree in concessione (tombe, ossari, loculi, cappelle, sepolture) nei cimiteri del Comune di Piadena Drizzona: Cimitero di Piadena; Cimitero di Vho Nuovo e Vho Vecchio; Cimitero di Drizzona parte Nuova e parte Vecchia; Cimitero di San Lorenzo Guazzone; Cimitero di San Paolo Ripa d'Oglio; Cimitero di Castelfranco d'Oglio, rimuovendo situazioni di degrado e cattivo stato di conservazione dei manufatti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità;

A tutti i Concessionari nei cimiteri del Comune di Piadena Drizzona: Cimitero di Piadena; Cimitero di Vho Nuovo e Vho Vecchio; Cimitero di Drizzona parte Nuova e parte Vecchia; Cimitero di San Lorenzo Guazzone; Cimitero di San Paolo Ripa d'Oglio; Cimitero di Castelfranco d'Oglio di provvedere al ripristino delle normali condizioni di decoro presso le relative concessioni cimiteriali entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente.

A tutti i fruitori del cimitero comunale di utilizzare con correttezza e diligenza le piccole attrezzature (scope, innaffiatori, ecc.), evitando di lasciare abbandonato quanto messo a disposizione e/o distante dalla postazione d'origine.

### **DISPONE CHE**

- la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 143 del codice di procedura civile, ha valore di notifica a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuto e agli aventi diritto in caso di nominativi e indirizzi conosciuti;

- l'Ufficio Demografico del Comune proceda alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, sul sito internet con avviso sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, agli accessi dei

Cimiteri di Piadena; di Vho Nuovo e Vho Vecchio; di Drizzona parte Nuova e parte Vecchia; di San Lorenzo Guazzone; di San Paolo Ripa d'Oglio; di Castelfranco d'Oglio;

- il Settore Lavori Pubblici ed il Comando di Polizia Locale, siano incaricati di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

#### **AVVERTE CHE**

- la mancata osservanza alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente comporterà l'esecuzione coattiva degli interventi, i quali saranno eseguiti da parte del Settore lavori Pubblici del Comune di Piadena Drizzona, al fine di ripristinare le normali condizioni di decoro con addebito dei relativi costi sostenuti ai privati concessionari. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà da imputare direttamente agli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall'Amministrazione Comunale.

- la violazione alle presenti norme comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie così come stabilito dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni regolamentari.

#### **INFORMA**

- che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Piadena Drizzona, affissa all'ingresso dei Cimiteri di Piadena; di Vho Nuovo e Vho Vecchio; di Drizzona parte Nuova e parte Vecchia; di San Lorenzo Guazzane; di San Paolo Ripa d'Oglio; di Castelfranco d'Oglio per permetterne l'agevole visione da parte dei cittadini;

- che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Sozzi Sara;

- che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

**IL SINDACO**

*f.to dott.ssa Ferrari Federica*